SICPRE

Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva-rigenerativa ed Estetica

REGOLAMENTO ATTUATIVO

Art. 1 - CRITERI D'AMMISSIONE ALLA SOCIETÀ

Le domande di ammissione alla Società o di passaggio di categoria devono essere inviate al segretario per via ordinaria o telematica. Con cadenza trimestrale (gennaio, marzo, giugno e settembre) il consiglio direttivo esamina le domande pervenute e redige un elenco di coloro che posseggono i requisiti per l'ammissione o per il passaggio di categoria. Il Segretario provvede a trasmettere per l'approvazione tale elenco a tutti Soci Ordinari, i quali potranno manifestare eventuali opposizioni motivate per iscritto alla segreteria entro i 15 giorni dalla comunicazione. Trascorso tale termine in caso di mancate osservazioni, secondo il principio del silenzio assenso, l'elenco è considerato approvato ed i candidati diventano SOCI effettivi dal momento dell'avvenuto pagamento dei ratei della quota per l'anno sociale in corso stabiliti dalla tesoreria a seconda del periodo di ammissione. La proposta del Consiglio Direttivo rappresenta una possibilità e non un diritto né per l'aspirante Socio, né per i Soci Presentatori. L'accertamento di dichiarazioni mendaci contenute nei documenti presentati o nelle dichiarazioni sostitutive comporterà l'immediata espulsione dalla S.I.C.P.R.E. per il candidato.

Art. 2 - L'ASPIRANTE SOCIO SPECIALIZZANDO DEVE

Compilare in tutte le sue parti il modulo di domanda fornito dalla segreteria o scaricabile dal sito della società. Tale modulo deve essere sottoscritto da due soci Ordinari Presentatori, uno dei quali deve essere, preferibilmente, il Direttore della Scuola di Specializzazione di appartenenza, che garantiscano il suo impegno all'apprendimento della disciplina e le sue doti morali. Gli Specializzandi in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica che presentano alla Segreteria regolare domanda, vengono ammessi alla categoria Socio Specializzando per tutta la durata della specializzazione con una quota simbolica annuale. Al conseguimento del diploma, i neospecialisti possono inoltrare regolare richiesta di passaggio a Socio Ordinario oppure - in assenza di comunicazioni - mantenere lo stato di Socio specializzando fino alla fine dell'anno solare in corso. Al termine dell'anno l'iscrizione decade. I neospecialisti in Chirurgia plastica, Ricostruttiva ed Estetica nell'anno successivo al conseguimento del diploma, pagano una quota agevolata di euro cento per il primo anno, salva la possibilità per il CD di prolungare l'agevolazione.

Art. 3 - L'ASPIRANTE SOCIO CORRISPONDENTE DEVE

Presentare richiesta corredata dalla dichiarazione scritta di due Soci Ordinari che attestino i requisiti richiesti dall'art. 3 dello Statuto. Qualora un Socio Corrispondente volesse richiedere il passaggio a Socio Ordinario, deve necessariamente essere iscritto all'Ordine dei Medici in Italia e inoltrare la domanda rispettando tutti i criteri di ammissione previsti dal Regolamento Attuativo al punto 1 e 4.

Art. 4 - L'ASPIRANTE SOCIO ORDINARIO DEVE

1. Compilare in tutte le sue parti il modulo di domanda fornito dalla Segreteria o scaricabile dal sito della società. Tale modulo deve essere sottoscritto da due soci Ordinari Presentatori, uno dei quali deve appartenere alla stessa regione del candidato - che garantiscano il suo impegno all'apprendimento della disciplina e le sue doti morali.

2. Essere specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.

3. Nel caso di passaggio da socio aggregato non specialista in chirurgia plastica a socio ordinario essere in regola con il pagamento delle quote sociali.

4. Non deve aver subito condanne penali relative all'esercizio della professione negli ultimi tre anni.

5. In casi eccezionali e per motivi di alto valore scientifico del candidato, a fronte di curriculum formativo e scientifico di alto livello, il Consiglio Direttivo può decidere di accettare una domanda che non presenti tutti i requisiti richiesti. La decisione, in deroga alle norme sopraccitate, dovrà essere chiaramente esplicitata e motivata al momento della presentazione del provvedimento per l'approvazione dei soci ordinari.

Art. 5 - ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI

I Soci che intendano organizzare una riunione Congressuale devono inviarne notizia al Segretario della Società, anche a mezzo posta certificata almeno 3 (tre) mesi prima della data stabilita per permettere al Consiglio Direttivo di programmare il calendario annuale delle riunioni scientifiche evitando sovrapposizioni di date e di argomenti.

Nell'ambito del Congresso Nazionale SICPRE prevista una sessione dedicata ai Soci Aderenti Specializzandi nell'ambito della quale verranno discusse tematiche didattiche e scientifiche di attualità ed interesse. Nell'ambito della SICPRE i Soci Aderenti Specializzandi, previa autorizzazione del CD, vengono sostenuti nell'organizzazione di piccoli eventi scientifici dedicati, corsi di formazione teorici-pratici, corsi di aggiornamenti e corsi monografici. Nell'ambito dei Soci Aderenti Specializzandi è prevista la formazione di un gruppo di coordinamento nazionale composto da un rappresentante per ogni scuola di specializzazione italiana, eletto localmente. Il gruppo di coordinamento, in occasione del congresso nazionale, elegge annualmente un membro rappresentante deputato a relazionare con gli Organi Direttivi sulle attività eventualmente proposte dal gruppo.

Art. 6 - PATROCINIO DELLA SOCIETA'

Il patrocinio della Società a manifestazioni congressuali richiesto da Soci o da altre Società potrà essere concesso dietro presentazione di un programma dettagliato con indicazione dei temi e dei relatori. La richiesta, con la documentazione allegata, deve giungere al Segretario almeno 90 (novanta) giorni prima della data prevista per la manifestazione. Una Commissione, appositamente nominata dal Consiglio Direttivo e composta da Segretario e tre Consiglieri, concede il patrocinio alle seguenti condizioni. Il patrocinio può essere concesso solo per eventi di rilevanza scientifica, e di elevato valore formativo, che abbiano diffusione e partecipazione almeno interregionale ed in cui la Società sia sufficientemente rappresentata e sia presente un referente SICPRE della stessa regione in cui si svolge l'evento. Nello specifico:

1. Non deve svolgersi nel periodo compreso tra 15 giorni prima e 7 giorni dopo il Congresso Nazionale SICPRE.

2. Non deve coincidere temporalmente nella stessa regione con altri eventi per i quali è già stato espresso patrocinio.

3. Non deve coincidere con altri eventi di tematiche similari che vengono affrontate nello stesso periodo (15 giorni prima e 15 giorni dopo) e organizzate direttamente da Sicpre.

4. Deve prevedere il coinvolgimento di almeno due soci Sicpre nella faculty.

5. Deve prevedere l'invito del presidente Sicpre o di un suo delegato per un saluto istituzionale.

6. Non può essere inserito il logo Sicpre prima della concessione del patrocinio (si vieta l'uso del logo anche solo per l'annuncio della richiesta di patrocinio).

7. Laddove possibile si richiede di riservare ingressi gratuiti per gli iscritti al Progetto Sicpre Giovani e/o specialisti under 40.

Gli argomenti trattati devono essere compresi nel corpo disciplinare della Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica anche a carattere interdisciplinare e in considerazione di eventuali aspetti innovativi. Il richiedente dichiara che la stampa del programma definitivo dell'evento per il quale ha richiesto il patrocinio, inviato 90 giorni prima della data prevista per la manifestazione, dettagliato con indicazione dei temi e dei relatori sarà attuata e diffusa solo dopo il ricevimento di risposta scritta del Presidente. Il richiedente inoltre si impegna a concedere alla SICPRE la possibilità di utilizzare parte del materiale registrato durante gli eventi, previo assenso degli autori per l'elaborazione concordata di aggiornamenti e linee guida da pubblicare su apposito spazio del sito www.sicpre.it.

Art. 7 – GRUPPI DI STUDIO E COMMISSIONI DELLA SOCIETÀ

Il Consiglio Direttivo può deliberare la nascita di Gruppi di Studio e Commissioni della società, con un regolamento ad hoc, coordinato da Soci Ordinari SICPRE, con lo scopo primario di promuovere la formazione continua dei soci, attraverso corsi, convegni, stage e attraverso gli scambi con le maggiori Società internazionali o di seguire, approfondire e coordinare argomenti di particolare interesse. I referenti dei Gruppi di Studio e delle Commissioni, durante eventuali relazioni a congressi e in seno al Congresso Nazionale SICPRE, sono tenuti a presentare il proprio capitolo e la Società con una slide (in italiano e in inglese, con il logo SICPRE).

Art. 8 - REQUISITI PER LA CANDIDATURA E PER LA COPERTURA DELLE CARICHE DI PRESIDENTE - SEGRETARIO - TESORIERE - CONSIGLIERE - PROBOVIRO E PAST PRESIDENT

I candidati alla carica di Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere, Proboviro e Past President devono possedere i seguenti requisiti:

1. I candidati alla carica di Presidente, Segretario, Tesoriere, devono appartenere da almeno dieci anni consecutivi alla Società in qualità di Socio Ordinario; i candidati alla carica di Consigliere, devono appartenere da almeno tre anni consecutivi alla Società in qualità di Socio Ordinario;

2. I candidati alla carica di Presidente, Segretario, Tesoriere, devono avere già ricoperto almeno una carica sociale;

3. I candidati alla carica di Past President devono aver ricoperto il ruolo di Presidente negli ultimi dieci anni;

4. I candidati alla carica di Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere, Proboviro e Past President, devono non aver subito condanne penali definitive lesive della dignità e della onorabilità della S.I.C.P.R.E.;

5. Il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Consigliere, il Proboviro e il Past President che vengano condannati in via definitiva per cause lesive della dignità e della onorabilità della S.I.C.P.R.E., ovvero che si trovino nella situazione di conflitto sopra descritta sub "4", decadono automaticamente dalla loro carica;

6. I candidati alla carica di Presidente, Segretario, Consigliere, Proboviro e Past President, devono non essere in situazione di conflitto con l'interesse della Società, e - in particolare - devono non essere in conflitto con l'interesse della stessa alla propria libera ed indipendente autodeterminazione e persistenza.

7. I candidati alla carica di Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere, Proboviro e Past President devono non essere iscritti ad altra associazione che sia stata dichiarata concorrente rispetto alla SICPRE. Come previsto dall'art. 6 dello Statuto, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente in carica, come pure nel caso in cui - per qualsivoglia motivo (es.: decadenza) - sia vacante la carica di Presidente in carica, lo stesso è sostituito dal Presidente Eletto.

Come previsto dall'art. 12 dello Statuto, qualora, per qualsiasi motivo, dovesse rendersi vacante la carica di Tesoriere, nonché - si aggiunge - in caso di assenza e/o impedimento dello stesso, tale carica è assunta ad interim dal Segretario; in mancanza del segretario, da un membro del Consiglio Direttivo in carica.

Come previsto dall'art. 13 dello Statuto, qualora, per qualsiasi motivo, dovesse rendersi vacante la carica di Segretario, nonché - si aggiunge - in caso di assenza e/o impedimento dello stesso, tale carica è assunta ad interim dal Tesoriere; in mancanza del Tesoriere, da un membro del Consiglio Direttivo in carica. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente Eletto, come pure nel caso in cui - per qualsivoglia motivo (es.: decadenza) - sia vacante la carica di Presidente Eletto, lo stesso è sostituito ad interim dal Presidente in Carica. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente Uscente, come pure nel caso in cui - per qualsivoglia motivo (es.: decadenza) - sia vacante la carica di Presidente Uscente, il Congresso annuale è organizzato dal CD nel luogo e con le modalità che il CD stesso ritiene opportune, ed è presieduto ad interim dal Presidente in Carica.

Art. 9 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI: OPERATIVITÀ

Il Collegio dei probiviri appena eletto sceglie il proprio Coordinatore. Il Coordinatore dei Probiviri partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo, se impedito delega un altro proboviro. In occasione di ogni riunione del Consiglio Direttivo vengono consegnate dal Segretario al Coordinatore dei Probiviri i fascicoli relativi ai contenziosi ed ai casi di natura disciplinare che si sono evidenziati negli ultimi tempi. Il Coordinatore dei Probiviri sottoporrà fascicoli agli altri Probiviri, organizzerà, se necessario, le udienze dei Soci interessati e fornirà al successivo Consiglio Direttivo le conclusioni dell'istruttoria proponendo contestualmente le sanzioni concordate con gli altri Probiviri.

Rientra fra le funzioni specifiche del Collegio dei Probiviri la partecipazione a commissioni di collaborazione e coordinamento in materia disciplinare ed etico-deontologica, istituite mediante accordi o protocolli approvati dagli organi competenti della SICPRE con organismi omologhi di altre società scientifiche o enti. Tale partecipazione costituisce adempimento ordinario delle funzioni del Collegio, in base a quanto previsto dagli accordi medesimi. La partecipazione a forme di collaborazione o coordinamento intersocietario non comporta trasferimento o rinuncia alle competenze proprie del Collegio dei Probiviri, né modifica delle attribuzioni ad esso conferite.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO: OPERATIVITÀ

La presenza in Consiglio Direttivo è obbligatoria. Il Consigliere che, nel corso del suo mandato, risulta essere assente ingiustificato per tre volte viene immediatamente sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 11 - CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

Il Socio della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica si impegna a rispettare nel rapporto con i media il seguente codice, pena il deferimento al collegio dei probiviri e le conseguenti sanzioni già previste dallo statuto.

1) L'informazione sanitaria non può assumere le caratteristiche della pubblicità commerciale se non nei termini prescritti dalle vigenti leggi nazionali e ordinistiche. Il Socio SICPRE non deve enfatizzare le proprie prestazioni sanitarie, inoltre deve evitare critiche pubbliche ai metodi e alle prestazioni dei colleghi particolarmente se soci SICPRE.

2) Il Socio SICPRE non deve divulgare notizie al pubblico su innovazioni in campo sanitario se non ancora accreditate dalla comunità scientifica, al fine di non suscitare infondate attese e illusorie speranze. Se il Socio SICPRE dovesse venire intervistato su tecniche particolarmente innovative di sua conoscenza, ma sulle quali non esiste sufficiente consenso, ha l'obbligo assoluto di segnalare la mancanza di condivisione da parte della comunità scientifica. Il Socio SICPRE deve vigilare con attenzione affinché le informazioni contenute nelle proprie interviste siano veritiere, le tecniche mediche proposte scientificamente corrette ed aderenti alle linee guida nazionali qualora esistano, e le immagini eventualmente associate siano reali e rappresentino la media dei propri risultati e non casi eccezionali difficilmente ripetibili senza che questa eccezionalità venga resa esplicita.

3) Il Socio SICPRE deve riservarsi laddove ottenibile, senza inficiare il rapporto di fiducia con il giornalista, il diritto di rivedere i manoscritti e le registrazioni audiovisive delle interviste rilasciate approvandole prima della divulgazione. Il Socio è responsabile di ciò che ha approvato e deve inviare immediatamente ed autonomamente alla SICPRE copia di smentita spedita agli organi di stampa o ai media che avessero travisato le opinioni espresse. Il Socio SICPRE deve informare l'ufficio stampa della Società della propria attività mediatica e cercare di concordarla con questo.

4) Il Socio SICPRE è tenuto ad osservare particolare prudenza nelle interviste in "diretta" o che non prevedano alcuna possibilità di controllo preventivo.

5) Il Socio SICPRE deve, ogni volta che intervistato, sempre rendere esplicita la propria appartenenza alla società e deve, durante ogni intervista o programma radio televisivo fare il possibile per illustrare la SICPRE nella sua importanza scientifica e istituzionale.

6) Se al Socio SICPRE fosse richiesto di fornire dei nomi di altri professionisti da intervistare egli è tenuto a privilegiare gli iscritti alla società.

7) Al Socio SICPRE è consentito partecipare a trasmissioni televisive o radiofoniche a carattere seriale solo con la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

8) Il Socio SICPRE che non si attiene al presente regolamento è deferito dal Consiglio Direttivo al collegio dei probiviri. Il collegio dei probiviri propone al Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni a carico dei soci contravventori: a) ammonizione; b) sospensione temporanea; c) espulsione.

Il Consiglio Direttivo delibera la sanzione ad effetto immediato che dovrà essere ratificata nella prima assemblea utile.

Art. 12 - DELEGATI SICPRE

Il Consiglio Direttivo può delegare membri della Società a rappresentare la SICPRE nei rapporti con le Istituzioni e le Società Scientifiche nazionali ed internazionali. La durata delle deleghe è stabilita dal Consiglio Direttivo in carica e può essere revocata in qualsiasi momento.

I delegati sono tenuti a relazionare la loro attività al Consiglio Direttivo che provvederà a diffonderla ai soci nella assemblea annuale o mediante comunicazioni del segretario.

Art. 13 – RAPPORTI CON SOCIETÀ SCIENTIFICHE O SOCIETÀ COMMERCIALI CONCORRENTI

Il Socio Ordinario che, a decorrere da data successiva al 12/7/2012, sia iscritto ad altra associazione scientifica e/o commerciale il cui scopo sia concorrente a quello della S.I.C.P.R.E., si pone potenzialmente in conflitto con l'interesse della S.I.C.P.R.E. stessa, alla propria libera ed indipendente autodeterminazione e persistenza. Per tale motivazione, mantiene nominalmente lo status di "socio Ordinario" ma perde automaticamente il privilegio connesso con la qualifica di socio ordinario di iscriversi all'ASPS, gemellata esclusivamente con la SICPRE, ed il diritto di elettorato sia attivo che passivo. Il ritorno allo "status" effettivo di Socio Ordinario, con la riacquisizione di tutti i diritti e privilegi, potrà avvenire soltanto dopo che il socio abbia dimostrato documentalmente alla Segreteria SICPRE che da almeno 1 anno (dodici mesi) non risulta più iscritto all'altra associazione/società concorrente.

Il Socio Ordinario che, a decorrere da data antecedente al 12/7/2012, sia iscritto ad altra associazione scientifica e/o commerciale il cui scopo sia concorrente a quello della S.I.C.P.R.E., mantiene il diritto di voto in sede congressuale (elettorato attivo), ma è comunque ineleggibile nonché privo di tutti i privilegi previsti per lo status di Socio Ordinario.

Il CD può decidere quando altra società scientifica e/o commerciale debba essere considerata concorrente rispetto alla S.I.C.P.R.E.; la decisione deve essere ratificata dall'assemblea; l'assemblea può pronunciarsi sia su proposta del CD sia del 30% dei soci ordinari non morosi.

Qualora l'assemblea non provveda a ratificare le decisioni assunte dal CD, le stesse dovranno intendersi comunque ratificate.

Il socio può liberamente esercitare il suo diritto all'apprendimento ed al confronto, e può dunque contribuire scientificamente a qualsiasi manifestazione scientifica.